



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute, attraverso successive convenzioni con vari enti, tra cui le Regioni e le strutture regionali;
- che all'interno delle azioni centrali del programma di attività del CCM per l'anno 2009, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2009, è stato individuato un ambito denominato "Attività";
- che in tale ambito è stato proposto il sostegno a progetti speciali ovvero il sostegno ad un progetto di interventi contro gli effetti sulla salute derivanti dalle ondate di calore;
- che il Dipartimento di Epidemiologia dell'Azienda Sanitaria Locale Roma "E" vanta un'esperienza consolidata nel campo dello studio degli effetti delle ondate di calore sulla salute umana e che pertanto tale esperienza risulta in linea con il progetto in oggetto;
- che pertanto il sopra citato Dipartimento rappresenta il soggetto istituzionalmente più competente per la realizzazione di tale progetto e che appare quindi opportuno avviare con esso una fattiva collaborazione;

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

L'anno 2009, il giorno 16 del mese di dicembre,

TRA

Il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del direttore generale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, dr. Fabrizio Oleari, nato a Suzzara (Mantova) il 20 gennaio 1950, di seguito "Ministero"

L'Azienda Sanitaria Locale Roma E, Dipartimento di Epidemiologia, codice fiscale 04736011000, con sede in Roma, Via di Santa Costanza 53, nella persona del Direttore del Dipartimento, Dott. Carlo Perucci nato a Verona il 23 settembre 1948, di seguito "Dipartimento"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con il Dipartimento delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo. Resta fermo che le variazioni non possono costituire motivo di modifica del finanziamento.
3. Qualora il Dipartimento, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private non previste nel progetto, è tenuto a presentare al Ministero una richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione dell'Ente e/o Associazione e le attività che da questo saranno svolte.

Art. 2 - Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo.
2. Le attività progettuali decorrono dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. L'accordo ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. Tale durata potrà essere prorogata per un massimo di 12 mesi, previa formale e motivata richiesta del Dipartimento da presentarsi almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'accordo. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il Dipartimento, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette al Ministero un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2).
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza dell'accordo, il Dipartimento trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata

dell'accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 2 al presente accordo. Il Ministero può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

3. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
4. Il piano finanziario relativo al progetto, di cui all'allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previo riconoscimento della sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data di fine validità del presente accordo.
5. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari vanno inviati a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
6. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato scientifico del CCM per azioni di monitoraggio, qualora questo lo richieda.

Art. 4 - Proprietà dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Dipartimento nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. Il Dipartimento ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "*Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM*".

Art. 5 - Referenti scientifici

1. Il referente scientifico del Dipartimento - Dott. Carlo Perucci - assicura il collegamento operativo con il Ministero.
2. Il referente scientifico del Ministero - Dott.ssa Anna Maria De Martino - assicura il collegamento operativo con il Dipartimento nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero e il Dipartimento si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati ai commi 1 e 2.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso al Dipartimento un finanziamento complessivo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).

2. Il Dipartimento dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso al Dipartimento al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3.
4. Il Dipartimento prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il Dipartimento prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, pari a € 450.000,00, si riferisce all'esercizio finanziario 2009 ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
6. Il Dipartimento è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2012 saranno oggetto della procedura di reinscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta del Dipartimento a decorrere dal 1° luglio 2012.
7. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche le eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 5.

Art. 7 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, pari al 60% del finanziamento, pari a € 270.000,00 (duecentosettantamila/00), dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, inoltrata dopo la formale comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1;
 - b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), dietro presentazione da parte del Dipartimento di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;
 - c) una terza quota, pari al 10% del finanziamento, pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), dietro presentazione da parte del Dipartimento della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;
2. le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, Roma.
3. Il pagamento di cui al comma 1 lettera b) sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 3, relativi al primo semestre di attività, per gli accordi annuali, ed ai primi due semestri di attività, per gli accordi di durata superiore a 12 mesi.
4. Il pagamento di cui al comma 1, lettera c) sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 3. Il Dipartimento si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
5. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria dello Stato competente per territorio ed ivi reso esigibile mediante accredito della somma sul c/c di tesoreria n° IT11H0100003245348300306097, intestato a "Azienda Sanitaria Locale Roma E - Dipartimento di Epidemiologia". Il Ministero non risponde di eventuali ritardi

nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 8 - Sospensione dei pagamenti

1. Nel caso in cui il Dipartimento non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente articolo 3 ovvero in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 3, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

Art. 9 - Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 3, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili al Dipartimento, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto al Dipartimento, a mezzo di raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
2. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, il Dipartimento ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.


Il presente accordo si compone di 9 articoli, e di due allegati, e viene redatto in due originali.

Letto, approvato e sottoscritto

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale Prevenzione Sanitaria

Il Direttore Generale
Dr. Fabrizio Oleari



AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA "E"

Dipartimento di Epidemiologia

Il Direttore
Dott. Carlo A. Perucci

